



*Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa*

Le novità per il Non Profit ai tempi dell'emergenza Covid-19

Sintesi dei provvedimenti riguardanti gli enti non commerciali contenuti nel
D.L. 18/2020 “*Decreto Cura Italia*”
e nel D.L. 23/2020 “*Decreto Liquidità*”

Gli schemi dei bilanci degli E.T.S.
pubblicati nella G.U. del 18.04.20

**Commissione studio
Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi**

INDICE

1. MISURE FISCALI DI SOSTEGNO	3
1.1 – <i>Sospensione dei Versamenti</i>	3
1.2 – <i>Sospensione degli Adempimenti.....</i>	4
2. MISURE LAVORISTICHE DI SOSTEGNO	5
2.1 – <i>Ricorso alla cassa integrazione in deroga.....</i>	5
2.2 – <i>Indennità professionisti, contratti co.co.co., lavoratori dello spettacolo.....</i>	5
2.3 – <i>Indennità collaboratori sportivi</i>	5
3. MISURE CIVILISTICHE DI SOSTEGNO	7
3.1 – <i>Adeguamenti statutari.....</i>	7
3.2 – <i>Differimento approvazione dei bilanci e riunioni in videoconferenza.....</i>	7
4. I FINANZIAMENTI PER GLI ENTI	8
4.1 – <i>Novità introdotte per lo sport dilettantistico.....</i>	8
4.2 – <i>Applicabilità agli enti del terzo settore</i>	8
5. ADOZIONE MODULISTICA DI BILANCIO PER ENTI DEL TERZO SETTORE	9
5.1 – <i>Principi contabili e Bilancio</i>	9
5.2 – <i>I Modelli del Decreto.....</i>	11

PARTE I

D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” e n. 23 del 08.04.2020 “Liquidità”

1. MISURE FISCALI DI SOSTEGNO

1.1 – *Sospensione dei Versamenti*

Per approfondire sui punti si veda: artt. 61, 62, 95 D.L. 18 del 17.03.2020 “Decreto Cura Italia”, art. 18 D.L. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità”

L’oggetto della sospensione dei versamenti dal 02.03.2020 al 31.05.2020, è riferito a:

- **Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 23/24 del D.P.R. 600/73.**
La sospensione non comprende le ritenute di redditi di lavoro autonomo (art. 25) né le ritenute sui compensi provvigionali (art. 25 bis) ad esclusione dei soggetti con sede nella cd “prima zona rossa”, allegato D.P.C.M 01/03/2020;
- **IVA;**
- **Contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL** compresi quelli a carico dei lavoratori dipendenti.

Sospensione dei versamenti per gli enti non profit

L’art. 18 del D.L. *Liquidità*, modificando in parte quanto stabilito all’art. 61 del D.L. *Cura Italia*, ha ampliato la platea di soggetti che possono beneficiare della sospensione dei termini per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente e assimilati, ad i contributi previdenziali ed assistenziali, ad i premi per l’assicurazione obbligatoria ed all’IVA, andando ad estendere la proroga anche al mese di maggio.

In precedenza, una misura analoga era contenuta anche negli artt. 61 e 62 del *Cura Italia*, ma con un ambito di applicazione più ristretto, sia dal punto di vista soggettivo che temporale.

L’art. 61, infatti, aveva sospeso i versamenti delle ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente o assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatori, fino al 30 aprile 2020, limitatamente a specifiche tipologie di enti non profit. L’elencazione ricomprendeva, infatti, i settori maggiormente travolti dall’emergenza, come ad esempio le organizzazioni di eventi culturali, attività sportive, attività di assistenza e di formazione, Onlus, ODV e APS.

L’art. 62, invece, riguardante gli Enti con partita Iva (dunque con svolgimento di attività in forma di impresa, come cooperative sociali ed imprese sociali), aveva rinviato sia i versamenti citati, sia quelli IVA.

Così, gli enti non profit non svolgenti attività di impresa e che non rientrano dunque nel novero dell’art. 61 del D.L. *Cura Italia* erano rimasti fuori da questa proroga dei versamenti. Per tale motivo, l’art. 18 del D.L. *Liquidità* è intervenuto nuovamente sulla questione, **prevedendo una sospensione dei versamenti per tutti gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

Viene così stabilito che, per quanto riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente o assimilato, ai contributi previdenziali assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi

di aprile e maggio, **questi potranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno**, con possibilità di dilazione in massimo 5 rate mensili di pari importo, di cui la prima a decorrere dal mese di giugno, andando a prorogare quanto stabilito dall'art. 61 del decreto Cura Italia, secondo il quale i versamenti dovevano avvenire entro il 31 maggio 2020.

Cambiano anche le regole per gli enti non profit che svolgono attività di impresa, in misura non prevalente. Per questi, oltre ai versamenti suddetti, sono sospesi anche quelli IVA, con relativo versamento entro il 30 giugno 2020. Tuttavia, a differenza degli enti non commerciali che svolgono attività non in regime di impresa, per beneficiare della proroga dovranno dimostrare la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 18, commi 1 e 3 del D.L. Liquidità, ossia:

- per gli enti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, aver registrato nel mese di marzo 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;
- per gli enti con ricavi o compensi superiori alla soglia di 50 milioni, aver avuto una diminuzione di fatturato nel medesimo periodo di almeno il 50%.

Enti del Settore Sportivo

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI - Anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

CANONI DI AFFITTO - Per quanto riguarda la sospensione del versamento di canoni per il settore sportivo, anche in questo caso sono sospesi, per le a.s.d. e per le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, dalla data del 17.03.2020 alla data del 31.05.2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali, che dovranno, così, essere corrisposti, senza interessi, entro il 30.06.2020, ovvero in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Tale disposizione si applica esclusivamente ai casi in cui si parli di impianti di proprietà pubblica e non ai casi relativi alla proprietà privata. In quest'ultimo caso è opportuno trovare un accordo con il proprietario/locatore, relativamente alla sospensione e/o riduzione parziale del canone (Art. 95 D.L. *Cura Italia*).

1.2 – Sospensione degli Adempimenti

Non esiste una norma agevolativa dedicata agli enti non profit ma in questo caso possono trovare applicazione le norme dei D.L. *Cura Italia* e *Liquidità* che fanno riferimento a tutte le imprese, ovvero riferite a:

- **sospensione dell'attività degli uffici degli enti impositori;**
- **sospensione della riscossione;**
- **sospensione procedimenti tributari;**
- **sospensione atti amministrativi in scadenza.**

2. MISURE LAVORISTICHE DI SOSTEGNO

2.1 – *Ricorso alla cassa integrazione in deroga*

Come previsto dall'art 22 del D.L. *Cura Italia* n. 18 del 17.03.2020 gli enti del terzo settore possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga, per i loro dipendenti, **limitatamente a quelli già in forza alla data del 23.02.2020 e per un periodo massimo di nove settimane.**

La domanda deve essere presentata sul portale della Regione che, una volta istruita la pratica, invierà all'INPS il decreto di concessione con la lista dei beneficiari. Dopodiché l'INPS comunicherà l'autorizzazione all'azienda tramite PEC e, una volta ricevuto dalla stessa il modello SR41, provvederà al pagamento diretto del lavoratore.

Grazie al D.L. *Liquidità* n. 23 del 08.04.2020 ed in particolare all'art. n. 41, le disposizioni si possono adesso applicare anche ai dipendenti assunti tra il 24.02.2020 e il 17.03.2020.

Per le associazioni con più di 5 dipendenti che pagano la contribuzione aggiuntiva FIS, potrà essere fatta la domanda per ammortizzatori sociali al FIS direttamente sul portale INPS, come previsto dall'art. 19 comma 5 D.L. n.18.

2.2 – *Indennità professionisti, contratti co.co.co., lavoratori dello spettacolo*

Come noto ai sensi dell'art. 27 del D.L. *Cura Italia*, i titolari di partita iva o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al 23.02.2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e senza altra cassa di previdenza, possono richiedere all' INPS in via telematica un'indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro che non concorrerà al reddito del percipiente.

Lo stesso importo è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 38, ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione e con un reddito non superiore ai 50.000,00 euro. Viceversa, non ne hanno diritto i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto.

2.3 – *Indennità collaboratori sportivi*

Ai sensi dell'art. 96 del D.L. *Cura Italia*, è stata riconosciuta un'indennità di euro 600,00 anche ai rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m. del T.U.I.R. (i c.d. “**compensi sportivi dilettantistici**”, ovvero le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine - *UNIRE*, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto).

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione con:

- Federazioni Sportive Nazionali;
- Enti di Promozione Sportiva;
- Discipline Sportive Associate, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono, però, essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge *Cura Italia*, mentre gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

Tutti i richiedenti (fino al 30 aprile) non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020 e non devono risultare percettori di Reddito di Cittadinanza nel mese stesso. Inoltre, vi deve essere la sussistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23.02.2020, che deve essere anche autocertificato dal richiedente.

L'indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute (il quale, nel corso dell'istruttoria delle pratiche, può effettuare controlli a campione e chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità) sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro.

Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell'anno 2019, non abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000,00 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

3. MISURE CIVILISTICHE DI SOSTEGNO

3.1 – *Adeguamenti statutari*

Proroga al 31.10.2020 del termine degli adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore per O.d.V., A.P.S., O.n.l.u.s. ed imprese sociali

Per le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.), le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e le O.n.l.u.s., il Decreto *Cura Italia* (art. 35, c.1) ha previsto la proroga dal 30 giugno 2020 al 31 Ottobre 2020 del termine per l'adeguamento statutario "semplificato" (ossia con modalità e maggioranze previste per le assemblee ordinarie anziché straordinarie) alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Risulta prorogato al 31.10.2020 anche il termine per l'adeguamento statutario delle imprese sociali (art.35, c.2).

3.2 – *Differimento approvazione dei bilanci e riunioni in videoconferenza*

Proroga al 31.10.2020 del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti non commerciali

Per gli enti che devono approvare il bilancio entro il prossimo 31 Luglio 2020, il Decreto *Cura Italia* (art. 35, c. 3 e c. 3-ter) ha prorogato il suddetto termine al 31 Ottobre 2020, anche in deroga a previsioni di legge, regolamenti e/o statuti. Originariamente il Decreto consentiva suddetta possibilità unicamente alle O.d.V., A.P.S. ed O.n.l.u.s. escludendo pertanto dalla proroga gli enti non iscritti nei Registri, quali, ad esempio, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D) e le associazioni culturali.

In sede di conversione in legge, è stato approvato un emendamento all'art. 35 con l'inserimento del comma 3-ter che ha esteso a tutti gli enti non commerciali (associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e comitati) la possibilità di rinviare al 31 Ottobre l'approvazione del bilancio.

Pertanto, tutti gli enti non commerciali, incluse le a.s.d e le associazioni culturali, per i quali il termine di approvazione del bilancio cade nel periodo di "emergenza" (ossia fino al 31.07.2020), possono rinviare suddetta approvazione entro il prossimo 31 Ottobre, indipendentemente dalle disposizioni statutarie.

Per le O.d.V. e le A.P.S. la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio fa slittare anche i termini per gli adempimenti connessi alla procedura di verifica annuale per la conservazione dell'iscrizione nei Registri regionali. La Regione Toscana ha infatti differito al prossimo 31 Ottobre i termini per la revisione annuale.

Fino al 31 luglio 2020 sedute degli organi sociali anche in videoconferenza per gli enti non profit

Il D.L. *Cura Italia* (art.73, c.4 ed art. 106 c. 8-bis) ha previsto per le associazioni (sia esse riconosciute che non riconosciute) e per le fondazioni la possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute dei propri organi sociali (quali, ad esempio, i consigli direttivi e le assemblee dei soci), anche in assenza di esplicita previsione statutaria o regolamentare.

Fino al prossimo 31 luglio 2020, gli organi sociali si potranno riunire quindi in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Anche l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione seguiranno le stesse regole. Le assemblee si potranno svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a patto di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che i soggetti interessati (presidente, segretario e/o il notaio) si trovino nel medesimo luogo.

4. I FINANZIAMENTI PER GLI ENTI

4.1 – *Novità introdotte per lo sport dilettantistico*

Il decreto *Liquidità* (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) manca di specifiche disposizioni a sostegno degli enti del terzo settore fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 14 rubricato “*Finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti*” che ha previsto misure in favore dei soli enti del mondo sportivo.

In particolare l'articolo 14 del D.L. 23/2020 ha previsto i seguenti interventi:

- 1) **Con il primo comma** la possibilità per il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 (*Fondo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'impiantistica sportiva e all'attrezzatura sportiva*) di prestare garanzie sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche. La concessione delle garanzie sarà possibile fino 31.12.2020. A tal fine è stato istituito un apposito comparto all'interno del Fondo, con una dotazione per l'anno 2020 di 30 milioni di euro.
- 2) **Con il secondo comma** la possibilità per il Fondo speciale di cui all'art. 5, comma 1, L.1295/57 di concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche. La concessione dei contributi, prevista fino 31.12.2020, sarà possibile grazie all'istituzione di un apposito comparto del Fondo suddetto con una dotazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro ed avverrà secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Tali risorse dovrebbero essere in grado di garantire finanziamenti a tasso zero per circa 100 milioni di euro.

4.2 – *Applicabilità agli enti del terzo settore*

Se non vi saranno specifiche disposizioni per gli enti del No-profit, oltre a quelle indicate al precedente paragrafo, sarà interessante capire se e a quali condizioni le misure del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 indirizzate alle “imprese” possano ritenersi applicabili anche agli enti del terzo settore.

Infatti, molti ritengono che la mancanza della finalità di lucro non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, seppur in via limitata a quelle associazioni ed enti in possesso di partita IVA e perciò, in quanto tali, esercenti attività “imprenditoriali”. Così come delineato dalla Raccomandazione della Commissione Europea del maggio 2003 all'articolo 1, a cui bisogna sempre far riferimento, secondo la quale *Impresa* è “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, anche in forma associativa”.

Si segnala inoltre che, in data 23.04.2020 è stato accolto alla Camera un ordine del giorno che ha sollecitato il Governo a fare sforzi maggiori a sostegno del Terzo Settore: è stato raccomandato di anticipare il pagamento delle quote del 5 per mille per gli anni 2018 e 2019, di estendere agli ETS gli strumenti di accesso alla liquidità previsti dal Decreto *Liquidità* per le imprese e di prevedere la creazione di un fondo dedicato ai rimborsi delle spese sostenute durante la fase dell'emergenza Covid-19.

PARTE II
Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 05.03.2020
(G.U. 18.04.20)

5. ADOZIONE MODULISTICA DI BILANCIO PER ENTI DEL TERZO SETTORE

5.1 – Principi contabili e Bilancio

È del 18 aprile la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante la Modulistica di Bilancio degli Enti del Terzo Settore. Il Ministero, ai sensi del comma 3 dell'art.13 del C.T.S. (*Codice del Terzo Settore*), ha introdotto i nuovi modelli di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione e Rendiconto per Cassa.

La pubblicazione di questo documento, letto in modo congiunto con i decreti sull'Adozione delle Linee guida per la Redazione del Bilancio sociale e per la Realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale, completa il corredo di strumenti a disposizione degli Enti del Terzo settore per misurare il concetto chiave di *accountability*: nozione di derivazione anglosassone che consente di rendicontare le proprie attività e comportamenti al fine di misurare i risultati raggiunti in termini economici, ambientali e sociali.

Quando verrà adottata questa modulistica?

A partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, in definitiva, per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, i nuovi modelli si applicheranno in sede di approvazione del bilancio 2021.

Volume di ricavi come criterio

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 13 del C.T.S. viene operato un distinguo:

- per proventi o entrate superiori a 200.000,00 euro i modelli da utilizzare saranno Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione secondo un principio di competenza economica;
- per proventi o entrate inferiori a 200.000,00 euro il modello da utilizzare sarà il Rendiconto secondo un principio per cassa.

Per la determinazione del tetto dei 200.000,00 euro si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati/e risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente; per i bilanci redatti con il principio di cassa occorrerà escludere le entrate relative a disinvestimenti.

Attività diverse e bilancio

Gli enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. In ossequio all'art. 6 del C.T.S. è richiesto che le attività secondarie siano:

- previste dallo statuto;
- secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- conformi ai criteri e limiti definiti con decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 sarà onere dell'organo di amministrazione documentare il carattere secondario e strumentale tramite:

- la Relazione di Missione, nel caso di un volume di ricavi superiore a 200.000,00 €;
- una annotazione al Rendiconto per cassa, nel caso in cui i volumi siano inferiori a 200.000,00 €;
- la Nota Integrativa qualora si parli impresa sociale o l'ETS svolga esclusivamente/principalmente la propria attività in forma di impresa commerciale.

Raccolte pubbliche di fondi

Per le raccolte pubbliche di fondi gli ETS non commerciali (art. 79, c. 5, C.T.S.) e ODV/APS, che abbiano optato per il *Regime Forfettario* di cui all'art. 86 del C.T.S., dovranno, ai sensi dell'art. 87, comma 6, inserire all'interno di una delle forme di Bilancio adottate un rendiconto specifico al riguardo.

Dal rendiconto redatto secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 3, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973, dovranno risultare in modo chiaro e trasparente (a mezzo di una relazione), le entrate e spese relative a ciascuna delle raccolte pubbliche effettuate occasionalmente per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni.

Principi generali di bilancio ed ETS

Per gli ETS con proventi e ricavi superiori a 200.000,00 euro, la redazione del bilancio dovrà essere conforme alle clausole, principi e criteri di valutazione generali di cui, rispettivamente, agli artt. 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile, oltre che ai principi contabili nazionali (OIC). Il tutto in quanto compatibile con le peculiarità del "mondo non profit", ovvero rispettando il principio massimo di **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. L'ente nella relazione di missione dovrà perciò illustrare i principi ed i criteri di redazione adottati.

Per gli ETS con proventi e ricavi inferiori a 200.000,00 euro, la redazione del rendiconto per cassa sarà ispirata ai medesimi principi e criteri, in quanto applicabili.

Gli ETS che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale dovranno tenere le scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 del codice civile. Inoltre, a differenza degli altri ETS, dovranno redigere e depositare il bilancio redatto secondo gli schemi civilistici presso il Registro delle Imprese.

In chiusura del decreto è stato previsto un corposo glossario che conta 28 voci che sono di aiuto per la redazione del bilancio.

Schemi fissi ma è possibile una loro modifica

Le bozze di bilancio, così come descritte nel decreto, sono schemi fissi. Tuttavia, per espressa previsione, ai fini di una migliore chiarezza del bilancio risulta possibile suddividere, raggruppare, eliminare ed aggiungere alcune tipologie di voci. Di queste opere di modifica l'organo direttivo dovrà darne compiuta spiegazione nella relazione di missione.

Il ruolo del Revisore Legale

Il Revisore Legale, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del C.T.S., nella sua Relazione di revisione e giudizio sul bilancio, elaborata ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, pronuncerà un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e sulla parte della relazione di missione che illustra le poste

di bilancio.

Tale documento, secondo le indicazioni del decreto in commento dovrà, tra l'altro, contenere:

- un giudizio di coerenza del bilancio con la relazione di missione nella parte in cui si illustra l'andamento/finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- un giudizio di conformità con la relazione di missione nella parte in cui si illustra l'andamento economico e finanziario con le norme di legge;
- la dichiarazione sugli errori significativi.

5.2 – I Modelli del Decreto

All'interno del testo del Decreto vengono riportati lo schema dello Stato Patrimoniale (il quale ricalca perfettamente quello del codice civile ad eccezione di alcuni punti che sono stati adattati alla peculiarità degli Enti del Terzo settore) ed il contenuto della Relazione di Missione. La relazione riproduce fedelmente quanto stabilito dal Codice Civile per la nota integrativa di cui all'art. 2427, ma anche in questo caso sono state inserite tipicità appartenenti al non profit, quali ad esempio il prospetto sui costi figurativi.

Per gli schemi di [Rendiconto Gestionale](#) e di [Rendiconto per Cassa](#) sono state inserite due appendici grafiche.

Il Rendiconto Gestionale è un modello a sezioni contrapposte dove gli Oneri/Costi e i Proventi/Ricavi sono suddivisi in base alla natura dell'attività che li origina: **attività di interesse generale** (art. 5 C.T.S.), **attività diverse** (art. 6 C.T.S.), **attività di raccolta fondi abituali e occasionali, attività finanziarie e patrimoniali e di supporto generale**. In calce sarà data la facoltà di inserire un prospetto dei Costi e Proventi figurativi.

Anche il Rendiconto per Cassa è previsto come modello a sezioni contrapposte dove Uscite ed Entrate sono suddivise in base alla natura dell'attività dalla quale scaturiscono. In calce al modello dovranno inoltre essere riportati a parte i movimenti finanziari derivanti da:

- investimenti o disinvestimenti in immobilizzazioni;
- investimenti o disinvestimenti in attività finanziarie o patrimoniali;
- rimborsi o ricevimenti di finanziamenti o prestiti.

Anche nel Rendiconto di cassa andrà riportato lo schema di costi e proventi figurativi e le giacenze di cassa e banca.

Commissione studio
Enti Non Profit,
Cooperative e Consorzi

Consigliere delegato
Stefano **PUCCINI**

Presidente
Gianluca **MENICAGLI**

Componenti
Nicola **CIPOLLA**
Daria **DALLE LUCHE**
Alessandro **DOCCINI**
Francesco **FALORNI**
Michele **MEUCCI**
Marco **ORSINI**
Claudia **PISTOLESI**
Andrea **PUCCI**
Lorenzo **ROSI**
Luca **RUBERTI**